



**TRIBUNALE DI PALERMO**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

**O R D I N A N Z A**

Il Giudice designato nel procedimento recante il **N°1148/2016 R.G.**, esaminati gli atti relativi al procedimento promosso da nato in Osun State in Nigeria il 14/4/1994, rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Lattuca presso il cui studio ad Agrigento in via F. Crispi n°34 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

**Rileva:**

Il ricorrente ha instaurato il presente giudizio per ottenere la riforma del provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Palermo, con verbale del 28/10/2015 notificato in data 12/1/2016, ha deciso di non riconoscere al richiedente la detta protezione, chiedendo quindi nel suo ricorso in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ex art.14 D.lgs.251/2007 ed in via ulteriormente subordinata il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nessuno si costituiva in giudizio per la Commissione convenuta e la causa veniva istruita documentalmente ed attraverso l'audizione personale del ricorrente espletata all'udienza del 24/5/2017, e quindi posta in decisione.

***In fatto***

Il ricorrente, nel corso della sua audizione innanzi la Commissione territoriale, ha dichiarato di essere fuggito dal proprio paese di origine perchè arrestato e condannato per omosessualità e che era



fuggito dalla prigione ove era detenuto approfittando di un ammutinamento.

La Commissione territoriale, ritenendo il racconto non credibile e non ravvisando gli elementi previsti dalla legge, rigettava la domanda di asilo non riconoscendo alcuna forma di protezione

### ***Motivi della decisione***

Preliminarmente va rilevata la tempestività nel deposito del ricorso effettuato in data 21/1/2016 e pertanto nei termini di legge.

Esaminati gli atti di causa, il racconto del ricorrente, diversamente da quanto ravvisato dalla Commissione, appare plausibile e sufficientemente circostanziato nonché suffragato da elementi che ne confermano l'attendibilità, emersa anche nell'audizione personale svolta nel corso del presente giudizio; la stessa Commissione ha evidenziato che risulta realmente avvenuto l'ammutinamento nella prigione di Olakuta, cui fa riferimento il ricorrente, e la documentazione prodotta, in particolare la certificazione della polizia di Ondo State, appare realistica.

Assunte quindi le necessarie informazioni attraverso le notizie aggiornate divulgate dai più autorevoli organismi internazionali (Cass. SS.UU. 27310/2008), va rilevato che in Nigeria, come si ricava da molteplici fonti (v. fra le tante rapporti Amnesty International 2014/15 e 2015/16 e World Report 2016-Nigeria in [www.refworld.org](http://www.refworld.org)), con l'entrata in vigore, a gennaio 2014, della legge "Same-sex Marriage Prohibition Act", che vieta le unioni e i matrimoni gay, le manifestazioni d'affetto in pubblico fra omosessuali, la registrazione e il sostegno delle associazioni per i diritti dei LGBT e che punisce tali fatti con pene dai 10 ai 14 anni di carcere, esiste una legislazione estremamente limitativa dei diritti delle persone LGBT.

Con specifico riferimento al caso in esame, seppure non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato così come previsto dall'art.1 (A) della Convenzione di Ginevra del 1951



considerato che il ricorrente, che non ha mai fatto parte di partiti o movimenti politici, non corre il rischio, nell'ipotesi di rimpatrio, di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, condizioni previste per il riconoscimento di tale forma di protezione, non potendosi ricondurre quanto narrato ad una ipotesi di "persecuzione" nell'accezione prevista da tale norma;

ritenuto, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (v. sentenza 7.11.2013 in cause riunite C-199/12, C-200/12 e C-201/12) e della S.C. (v. sentenza n. 1598/2012), che una legislazione penale che stabilisce pene detentive così elevate costituisce una sanzione discriminatoria verso coloro che condividono un determinato orientamento sessuale;

ritenuto altresì che il ricorrente, in caso di rientro nel proprio Paese di origine, verrebbe, con elevata probabilità, sottoposto a provvedimenti di polizia ed a sanzioni penali del tutto sproporzionate in ragione del suo orientamento sessuale;

rilevato inoltre che la protezione sussidiaria, di cui alla domanda subordinata proposta col ricorso, può accordarsi allo straniero, non in possesso dei requisiti per essere riconosciuto rifugiato, se *"sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno..."* (v. art. 2 D. Lgs. n. 251 cit.), per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (lett. a), la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lett. b);

rilevata pertanto la sussistenza del fondato timore di danno grave in caso di rimpatrio di cui alla lett. b) dell'art.14 D. Lgs.251/2007, nella fattispecie in esame appaiono ricorrere le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria richiesta in via subordinata.

**P.Q.M.**



Il Tribunale accoglie il ricorso da avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Palermo in data 28/10/2015 riconoscendo allo stesso la protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) dell'art.14 D. Lgs.251/2007.

Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale – di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso a Palermo il 29 maggio 2017

**Il Giudice On.**

*Dott. Roberto Lanza*

